

**INIZIATIVE DI SOSTEGNO FINANZIARIO
A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI EVACUATI A SEGUITO DELL'EVENTO
ALLUVIONALE DEL 23 SETTEMBRE 2003 - PROVINCIA DI MASSA CARRARA**

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Le presenti disposizioni disciplinano, in attuazione dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7/11/2003, le iniziative di sostegno finanziario a favore dei nuclei familiari che dalla data del 23/09/2003, sulla base di provvedimenti dei Comuni di Carrara e di Massa, sono stati evacuati dalla propria abitazione principale abituale e continuativa, a seguito dell'evento calamitoso per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/09/2003.

Articolo 2

1. Le iniziative di sostegno finanziario consistono in
 - a) contributi per l'autonoma sistemazione;
 - b) contributi di prima assistenza.
2. Il contributo per l'autonoma sistemazione è a fondo perduto, mentre quello di prima assistenza costituisce anticipazione su future provvidenze.
3. I predetti contributi sono tra loro cumulabili.

PARTE I - CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE

Articolo 3

1. Il contributo per l'autonoma sistemazione è pari a euro 100,00 mensili per ogni componente del nucleo familiare, fino ad un massimo di euro 400,00 mensili.
2. Ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in euro 200,00 mensili.
3. Il contributo è concesso a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di evacuazione e ha una durata massima di dodici mesi decorrenti da tale data. In ogni caso non può eccedere la durata della dichiarazione dello stato di emergenza.
4. Ai fini della concessione del contributo, l'evacuazione si deve essere protratta per almeno 20 giorni consecutivi.
5. L'ammontare del contributo è calcolato per periodi pari a un mese o a frazione di mese superiori a 15 giorni.
6. L'accesso al contributo è escluso per i soggetti che usufruiscono di sistemazioni alternative di emergenza messe a disposizione da parte dei soggetti attuatori con oneri a proprio carico, per tutto il relativo periodo di fruizione.

Articolo 4

1. I soggetti attuatori accertano, sulla base dei provvedimenti disposti dai Comuni in conseguenza dell'evento del 23/09/2003, i nuclei familiari aventi diritto al contributo per l'autonoma sistemazione e ne danno comunicazione al Commissario delegato con indicazione del periodo per il quale spetta il contributo nonché della durata prevista, ed il relativo ammontare.
2. Le risorse necessarie per l'erogazione del contributo vengono assegnate trimestralmente dal Commissario delegato sulla base delle richieste effettuate dai soggetti attuatori, previa verifica da parte di questi ultimi dell'effettiva permanenza del diritto.
3. L'erogazione del contributo spettante agli aventi diritto deve essere effettuata dai soggetti attuatori entro 15 giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi.

PARTE II - CONTRIBUTO DI PRIMA ASSISTENZA

Articolo 5

1. Il contributo di prima assistenza viene concesso per consentire ai nuclei familiari evacuati un rapido rientro nelle proprie abitazioni rese inagibili dagli eventi indicati all'articolo 1. Da eventuali provvidenze riconosciute allo stesso titolo sarà detratto il contributo già erogato.
2. Il contributo è stabilito nella misura massimo di euro 15.000,00 per ogni unità abitativa.
3. Il contributo è concesso al proprietario dell'immobile dichiarato inagibile, ovvero nei casi di locazione, al proprietario ovvero al conduttore del medesimo previa autorizzazione del proprietario stesso.
4. Il contributo è concesso:
 - a) per gli interventi di ripristino/riparazione dell'unità abitativa;
 - b) per l'acquisto o il ripristino dei beni mobili di prima necessità, distrutti o gravemente danneggiati a seguito dell'evento, contenuti nell'abitazione inagibile e destinati allo svolgimento della vita domestica.
5. In ogni caso gli interventi ammissibili a contributo devono essere strettamente funzionali al rientro nelle abitazioni inagibili e connesse all'uso abitativo.
6. Il contributo, per gli interventi di cui al comma 4 lettera a), non spetta qualora l'immobile dichiarato inagibile sia stato realizzato in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della legge 28/2/1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria.

Articolo 6

1. I soggetti attuatori, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento che approva le disposizioni in oggetto, devono dare comunicazione personale dell'avvio della procedura contributiva a tutti coloro che possono accedere ai benefici di cui all'articolo 5, indicando l'ufficio ove possono ritirare la modulistica per la presentazione della domanda, il termine per la medesima e il responsabile del procedimento all'interno dello stesso soggetto attuatore.
2. La domanda per il contributo di prima assistenza è presentata da parte dei soggetti aventi diritto mediante compilazione dell'apposito modello "A", allegato alle presenti disposizioni quale parte integrante e sostanziale.

3. Le domande devono essere presentate entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione effettuata dal soggetto attuatore dell'avvio del procedimento ai sensi del comma 1. Per le domande inviate a mezzo del servizio postale, fa fede la data del timbro postale di invio.

Articolo 7

1. Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, i soggetti attuatori verificano il diritto del richiedente e procedono alla ammissione a contributo.
2. Negli ulteriori 30 giorni successivi procedono alla verifica dello stato di fatto dell'unità abitativa e alla individuazione degli interventi ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 5, sia per gli immobili sia per i beni mobili. All'uopo viene predisposta nel medesimo termine apposita relazione con una stima dei costi e della durata degli interventi necessari.
3. A tale adempimento i soggetti attuatori provvedono mediante i propri tecnici, anche supportati da professionisti esterni. I costi dei compensi da corrispondere ai professionisti esterni sono a carico dei fondi commissariali nel limite massimo complessivo di euro 15.000,00.
4. Gli esiti dell'istruttoria sono comunicati a cura del soggetto attuatore agli interessati e al Commissario delegato.

Articolo 8

1. Nell'ambito dell'attività di verifica di cui all'articolo 7 comma 2, i soggetti attuatori procedono anche alla valutazione circa l'effettiva possibilità di revoca dell'evacuazione in rapporto alla persistenza di grave rischio derivanti dalla localizzazione dell'immobile in aree ad elevata pericolosità non superabile né attraverso interventi strutturali di messa in sicurezza né attraverso la predisposizione di interventi di protezione civile.
2. Ove ai fini di tale valutazione siano rilevanti gli esiti degli studi disposti con ordinanza commissariale A/1 del 18/12/2003, la concessione del contributo è sospesa fino alla definizione degli studi medesimi per quanto non finalizzato al rientro.

Articolo 9

1. Il contributo è erogato dal soggetto attuatore successivamente alla presentazione da parte dei beneficiari della dichiarazione di spesa relativa agli interventi individuati nella relazione di cui al precedente articolo 7 del contributo, mediante compilazione dell'apposito modello "B" allegato alle presenti disposizioni quale parte integrante e sostanziale.
2. La dichiarazione di spesa deve essere presentata nel termine indicato nella relazione tecnica di cui all'articolo 7; deve riguardare almeno l'ammontare del contributo concesso ed è comprensiva dell'IVA eventualmente dovuta.
3. Le risorse necessarie per l'erogazione del contributo vengono assegnate dal Commissario delegato sulla base delle richieste effettuate dai soggetti attuatori, in rapporto alla presentazione della dichiarazione di spesa o alla concessione delle anticipazioni di cui al comma 4.
4. I soggetti attuatori possono concedere anticipazioni del contributo nel limite massimo del 50% dell'ammontare del medesimo.

5. L'erogazione del contributo spettante agli aventi diritto deve essere effettuata dai soggetti attuatori entro 15 giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi.
6. I soggetti attuatori procedono, a controlli circa l'avvio dei lavori e la loro esecuzione da parte dei beneficiari del contributo nel rispetto delle modalità e della tempistica previste nella relazione di cui all'articolo 7.
7. Ove in sede di controllo venga accertata la mancata effettuazione degli interventi o una loro diversa realizzazione rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica, i soggetti attuatori possono procedere alla revoca del contributo o alla riduzione del suo importo. I controlli sono effettuati applicando le disposizioni relative al procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990.